

COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

www.comune.tadasuni.or.it



COPIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 06 del 30.12.2020

Oggetto:	PROROGA Conferimento incarico ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. n. 311/2004 e ss.mm.ii. - Geom. Graziano Piras. Istruttore Tecnico - Cat. C - Pos. ec. 1. fino al 31/12/2021.
-----------------	--

L'anno **duemilaventi**, il giorno **30** del mese di **Dicembre** alle ore **11:35** tra il sottoscritto Commissario Straordinario, Dr. Pierpaolo Pisu, nominato in tale qualità con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n°123 del 09.11.2020, prot. n° 20619 e acquisito al protocollo di questo Comune in data 10.11.2020 al n°2604, in collegamento da remoto col Segretario Comunale Dr. Pietro Caria, che partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 2), della legge 18 agosto 2000, n°267.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che sulla presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni) ha espresso parere favorevole;
- il responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni) ha espresso parere favorevole;

Dato Atto che

- con deliberazione n. 05 del 05/03/2020 il Consiglio comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2020-2022;
- con deliberazione n. 06 del 05/03/2020 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 con i relativi allegati;

Richiamati i seguenti atti:

- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione Consiglio Comunale C.C. n° 23 del 29/10/2001, esecutiva con Provvedimento Co.re.co di Cagliari n° 004095/053/2001 del 12/12/2001 - Pubblicato sul BURAS n° 9 del 09/3/2002;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 27 del 03/04/2015 e ss.mm.ii.,

- il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione con delibera del Commissario Straordinario n. 41 del 20.05.2015 e ss.mm.ii.;

Dato atto:

- della disciplina dei Controlli Interni;
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Tadasuni;
- il “Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;

Dato atto che L’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del servizio, e ai sensi dell’art. 6 bis della L. 7 Agosto 1990, n°241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto d’interesse;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n°118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n°5 maggio 2009 n°42 ed il decreto legislativo 18 agosto 2000 n°267 “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali “ entrambi modificati con decreto legislativo 23 giugno 2011 n°118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n°42”;

Visti:

- il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, come modificato da ultimo dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75;
- il C.C.N.L. per il personale del comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018;
- il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, Testo Unico delle disposizioni Legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come integrato dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ” pubblicato in G.U. 4 settembre 2018 n.205;
- il D.L. n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008;
- la Legge n. 125 del 10 aprile 1991 relativa alle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e relativo trattamento sul lavoro;
- la Legge 6.11.2012, n° 190 e s.m. i;
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n° 33 e ss.mm.ii;
- la L. 104/1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate”;
- disciplina relative alle azioni positive in materia di pari opportunità triennio 2018-2021, ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198);

Atteso che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili, posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici; •i vincoli sono differenziati a seconda che gli enti locali fossero o meno soggetti, nel corso del 2015, al patto di stabilità interno;
- tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell’ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

Preso atto, in particolare, che l’art. 1, c. 762, della citata L. n. 208/2015, aveva confermato anche per il 2017 le disposizioni in materia di personale, riferite agli enti che nel 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, ovvero comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti (Comune di Tadasuni);

Dato atto che la disciplina de qua è vigente anche nel corso dell’esercizio finanziario 2021;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 15.03.2017, mediante la quale venivano impartiti gli opportuni indirizzi al Segretario Comunale per la copertura del posto di Istruttore Tecnico - Geometra - Cat. C - pos. economica 1 a tempo parziale (18h settimanali) e indeterminato, mediante mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Dato atto che questo ente, giusta nota prot. n. 1746 in data 13/10/2017, ha attivato preventivamente il procedimento di mobilità obbligatoria ex art. 34-bis del D.Lgs.n. 165/2001, con esito negativo;

Dato atto che il procedimento di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs.n. 165/2001, ha avuto esito negativo, a seguito della pubblicazione di apposito bando in data 20/04/2017, prot. n. 673;

Considerato che in questo Comune non è vigente alcuna graduatoria nella quale sono presenti vincitori di concorso pubblico da immettere prioritariamente in dotazione organica, ai sensi della disciplina de qua;

Visto l'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come successivamente integrato e modificato, il quale pone due distinti limiti di spesa per forme flessibili di lavoro, ovvero:

a)- limite di spesa per personale a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative e convenzioni;

b)- limite di spesa per contratti di formazione e lavoro, altri rapporti formativi (tirocini, stage, etc.), somministrazione di lavoro e lavoro accessorio; nella misura del 100% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (Comune di Tadasuni pari a € 31.887,51);

Evidenziato, in particolare, che:

- per quanto riguarda gli enti locali non soggetti a patto nel 2015 (Comune di Tadasuni), il parametro temporale di riferimento su cui computare il limite di spesa complessiva del personale è l'anno 2008 e che tale limite è pari a € 180.068,37;

- per quanto concerne il limite di spesa per il lavoro flessibile (€ 31.887,51 - anno 2009), l'ente è in grado di rispettare tale limite, in considerazione del fatto che la spesa complessiva presunta da sostenere nel corso del 2020 è pari a € 14.718,28 (al netto degli oneri contrattuali), determinata come appresso:

- € 4.033,05 -Istruttore Direttivo Contabile - Ragioniere - Cat. D7 - in regime di part time 3 h settimanali - incarico ex art. 1, comma 557, L. n. 311/2004 - Periodo 01/01 - 31/12/2020;

- € 7.919,16 -Istruttore Tecnico - Geometra - Cat. C1 - in regime di part time 9 h settimanali fino al 31-12-2020 - incarico ex art. 1, comma 557, L. n. 311/2004 - ;

- € 2.766,06 -Istruttore - Agente di Polizia - Cat. C1 - in regime di part time 3 h settimanali - incarico ex art. 1, comma 557, L. n. 311/2004 - Periodo 01/01 - 31/12/2020;

Atteso, inoltre, che la Corte dei Conti - Sezione Autonomie con Delibera n. 2/2015 ha precisato che: "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, L. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28; Visto l'art. 16 - 1-quater, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113 (c.d. decreto enti locali), convertito in L. 7 agosto 2016, n. 160, il quale recita testualmente: "All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

Richiamato l'art. 19, comma 8, della L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno

di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Preso atto che:

- questo ente non è soggetto agli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla L. n. 68/99 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2019-2021 non si prevede di ricorrere a questa forma di reclutamento; questo ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, ai sensi della normativa vigente; l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, in quanto la spesa complessiva è pari a € 180.068.37;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 04, del 03/01/2020, è stato approvato il Piano Triennale delle Azioni Positive - Triennio 2020/2022, in attuazione di quanto previsto dall'art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 06, del 03/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stata effettuata la ricognizione delle eccedenze e/o esubero di personale per l'anno 2020, con esito negativo, ai sensi dell'art. 33, D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, modificato dall'art. 16, L. 12/11/2011, n. 183;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 07, del 03/01/2020, esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il fabbisogno del personale per il triennio 2020-2022;

Dato atto che, a seguito della Sentenza n. 272/2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41, comma 2, del D.L. n. 66/2014, che stabiliva, per le amministrazioni non in regola con l'indicatore dei tempi medi di pagamento, il divieto di procedere a qualsiasi forma di reclutamento, anche a tempo determinato, nell'anno successivo alla violazione;

Visto l'articolo unico, comma 557, della L. 30/12/2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), il quale recita testualmente: "i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";

Dato atto che:

- l'applicazione della fattispecie, disciplinata dalla normativa de qua, è ritenuta ammissibile anche a seguito delle norme in materia di razionalizzazione delle forme di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni;
- obiettivo precipuo delle citate norme è quello di assicurare ai piccoli enti l'apporto di professionalità già consolidate ed in grado di assolvere a tutte le funzioni cui è tenuto un ente, anche di ridotte dimensioni;
- la citata normativa avendo una struttura e formulazione generica non prevede limiti temporali per l'utilizzo, né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione, fermo restando l'accordo tra le due amministrazioni;
- le prestazioni del lavoratore, presso questo ente, saranno limitate a n. 06 ore settimanali, con orari da concordare con l'ente di appartenenza, al fine di non creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso la stessa amministrazione;
- come si evince dal Parere della Corte dei Conti n. 448/2013, Sezione di Controllo Regionale Lombardia/PAR, "il ricorso alla procedura in convenzione ai sensi dell'art.1 comma 557 della legge n.311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l'amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l'amministrazione di destinazione, si è in presenza di un'assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e, per tale motivo, rientrante nel computo del vincolo finanziario prescritto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n.78";

- tale tesi è stata ribadita con successiva Delibera della Corte dei Conti Lombardia n. 303/2014;
- il citato art. 1, comma 557 si atteggia come fonte di una normativa speciale, che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001. Il Ministero dell'Interno Dipartimento Affari Territoriali – Direzione Centrale Autonomie ha successivamente emanato la circolare n. 2/2005, in data 4/10/2005 con la quale, richiamando il parere n. 2141/2005 del Consiglio di Stato, ha diramato istruzioni agli enti locali per l'applicazione della normativa in argomento, senza discostarsi ovviamente, dalle considerazioni sviluppate dal supremo Organo di consulenza giuridico - amministrativa;

Preso atto, inoltre, che: - questo ente ha rispettato il pareggio di bilancio nel corso dell'esercizio finanziario 2019;

- la presunta spesa annuale di personale, per l'anno 2021, non è superiore alla spesa complessiva del personale per il 2008 (per il Comune di Tadasuni quantificata € 180.068.37);

- la spesa derivante dall'adozione del presente atto deliberativo è prevista e finanziata nel predisponendo bilancio di previsione 2021 e triennale 2021-2023 ed è rispettosa dei vincoli in materia di spesa di personale previsti dall'art. 14, comma 7, della L. n. 122/2010, che ha modificato l'art. 1, comma 557, della L. 27.12.2006, n. 296, nonché di vincoli di spesa in materia di assunzioni flessibili ai sensi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010;

Visto il comma 1, dell'art. 4, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (conv. in L. n. 125/2013) che apporta modifiche all'art. 36, del D.Lgs. n.165/2001, restringendo ulteriormente le ipotesi per le quali è possibile fare ricorso a contratti a tempo determinato che, pertanto, potranno essere stipulati solo "per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale";

Accertato che, di fatto, l'assunzione ex art. 1, comma 557, L. n. 311/2004, è dovuta a ragioni di carattere temporaneo ed eccezionale, riconducibili alla normativa de qua;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 04 del 14-01-2019 e successive integrazioni e modificazioni, con la quale è stata approvata la dotazione organica dell'Ente, quale strumento organizzativo che disciplina la consistenza complessiva del personale, suddiviso in posti occupati e posti vacanti, classificati per profilo e per categoria con la quale tra l'altro, è stata prevista la copertura di un posto di Istruttore direttivo – categoria D da assegnare all'Area Tecnica a tempo part-time 18 ore settimanali e indeterminato e il contratto di collaborazione a tempo determinato comma 557 – art. 1 della Legge n. 311/2004 – part-time 9 ore settimanali – Istruttore tecnico Cat. C Ufficio tecnico;

Evidenziato che, in attesa di provvedere alla copertura di n. 1 posto di ruolo Istruttore Direttivo Tecnico - Cat. D.1, è si rende necessario l'utilizzo temporaneo di n. 1 Istruttore Tecnico - Cat. C - pos. ec. 1, per n. 12 ore settimanali, con continuità del contratto di collaborazione a tempo determinato ai sensi del comma 557 – art. 1 della Legge n. 311/2004 con decorrenza dal 01/01/2021 e fino al 31/12/2021;

Acquisita la disponibilità del Geom. Graziano Piras, Istruttore Tecnico - Cat. C - Pos. Ec. 1, dipendente del Comune di Norbello;

Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Norbello, con nota in data 29/12/2020, prot. n. 4215, con il quale il lavoratore viene autorizzato a prestare la propria attività lavorativa presso questo ente, per un massimo di n. 12 ore settimanali, per il periodo di cui trattasi;

Visto il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione Commissario Straordinario n. 27, del 03/04/2015 e ss.mm.ii. ;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141;

- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;
- la L. 12 novembre 2011, n. 183; - il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135;
- la L. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015); - la L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);
- la L. 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017); - la L.R. 4 febbraio 2016, n. 2;

Acquisito il parere favorevole del responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in L. 7.12.2012, n. 213, come riportato in calce alla presente;

DELIBERA

1- Di dare continuità al contratto di collaborazione a tempo determinato ai sensi del comma 557 – art. 1 della Legge n. 311/2004 – part-time per n. 12 ore settimanali fino al 31.12.2021 – Istruttore tecnico Cat. C Ufficio tecnico;

2- Di impartire gli opportuni indirizzi, al Responsabile del Servizio Finanziario e del Personale, al fine di porre in essere tutti gli atti necessari per provvedere alla copertura a tempo determinato del posto vacante di Istruttore Tecnico - Cat. C1, ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. n. 311/2004 e ss.mm.ii., mediante utilizzo temporaneo del Geom. Graziano Piras, Istruttore Tecnico - Cat. C - pos. ec. 1, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Norbello, per n. 12 ore settimanali, con decorrenza dal 01.01.2021 fino al 31/12/2021;

3- Di dare atto, infine, che:

- le prestazioni di cui trattasi, verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio, fermo restando, in ogni caso, che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale cumulato fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare le 48 ore settimanali, in ossequio all'art. 4, D.Lgs. n. 66/2003;
- la durata del rapporto di lavoro viene prevista fino al 31/12/2021;
- il Comune di Tadasuni si riserva di interrompere anticipatamente, in qualsiasi momento, il rapporto di lavoro, qualora nel corso dello stesso mutino le circostanze di fatto, ovvero intervengano novelle legislative disciplinanti la materia, in particolare, nell'ipotesi in cui l'ente proceda a ricoprire il posto vacante, con contratto part time (18h settimanali) ed indeterminato, mediante mobilità obbligatoria o volontaria, ai sensi, rispettivamente dell'art. 34bis e 30, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001 o mediante concorso pubblico e/o utilizzo di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti di altri enti;
- il compenso da corrispondere verrà determinato proporzionalmente sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali, per Istruttore - Cat. C1;
- la spesa complessiva derivante dal presente atto deliberativo, verrà imputata al Cod. 1.01.06.01, del Bilancio di Previsione 2021 in corso di formazione;
- la citata spesa viene assunta nel rispetto dei limiti di spesa per lavoro flessibile, imposti dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010;

Di **dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo n°267/2000.

Il Commissario Straordinario

dott. Pierpaolo Pisu

Il Segretario Comunale

dott. Pietro Caria

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N. 267 E SS.MM.II..

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., si esprime il parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico – amministrativa e contabile.

Tadasuni 30.12.2020

La Responsabile Servizio Finanziario
f.to Rag- Franco Vellio Melas

Attestato di Pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dalla data odierna come prescritto dall'art. 37, 3° comma, della L.R. 4/2/2016, n. 2.

Tadasuni 20.01.2021

Il Segretario Comunale
f.to Dr. Pietro Caria

- Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Tadasuni _20.01.2021

Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria